

*Revisore dei Conti unico  
del Comune di Sant'Agostino  
Provincia di Ferrara*

COMUNE DI SANT'AGOSTINO  
Codice Amministrazione: C\_1209  
Codice AOO: CSAFEA01  
N. **0020608** del **16/11/2015**  
Classificazione: 03/06



**Verbale n. 6 del 13/11/2015**

Il sottoscritto dr. ENRICO CORSINI, revisore unico dei conti del Comune di Sant'Agostino, ha preso in esame la documentazione di seguito enunciata, pervenuta, in data 11/11/2015, al fine di esprimere il parere previsto dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001:

- 1) Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria sottoscritta dal responsabile di ragioneria del personale;
- 2) Ipotesi di accordo decentrato 2015 sottoscritto dalla delegazione trattante il 05/11/2015;
- 3) Antepresa verbale di deliberazione di Giunta n.109 del 11/11/2015 (in corso di formale sottoscrizione e pubblicazione);
- 4) Contratto integrativo decentrato del triennio 2013/2015.

Il revisore,

Visto:

- il 6° comma dell'art. 48 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, effettuato dal collegio dei revisori dei conti;
- il terzo comma dell'art. 5 del CCNL 1/4/99 come sostituito dal 1° comma dell'art. 4 del CCNL 22/01/04 il quale conferma che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti

Richiamata la seguente normativa di riferimento in materia di contrattazione decentrata integrativa negli enti locali:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
- L'art. 15 del CCNL 1/4/99 relativo alla definizione delle risorse che finanziano il fondo incentivante la produttività dei dipendenti dell'ente;
- L'art. 32 del CCNL 22/1/04 relativo all'incremento delle risorse per gli anni 2003 e 2004 del fondo di cui all'art. 15 richiamato;
- L'art. 4 del CCNL 09/05/2006 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2006;



- L'art. 8 del CCNL 11/04/2008 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2008
- L'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2009
- l'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.;
- il comma 3 dell'art.4 del DL 16/2014, convertito in Legge 68/2014, che prevede: "Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
- La deliberazione n.51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite di Controllo in relazione alle voci da considerare nel computo di cui al citato comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010;
- La circolare 12 aprile 2011 n.12 del MEF contenente, fra l'altro, indicazioni circa la determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata;
- Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 contenente lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da redigere in relazione alle ipotesi di accordi decentrati riguardanti il salario accessorio;

Richiamato in particolare il comma 3-sexies dell'art.40 del D.Lgs.165/2001 che testualmente recita "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."

Visto, inoltre, il contratto integrativo decentrato per il triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 Settembre 2013 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;

Preso atto che al suddetto contratto triennale può far seguito un accordo integrativo per ogni anno solare, nel quale vengono determinati i criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio;

Verificato che l'ammontare del fondo 2015 rispetta il limite di spesa fissato del DL 78/2010 e che è coperto dagli stanziamenti del Bilancio 2015.



## CERTIFICA

la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2015 SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 5/11/2015, prevista dall'40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001 e redatta secondo le indicazioni contenute nella Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale in data 11/11/2015 prot.20352, e dell'ipotesi di "ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2015" del quale ho preso visione.

Bologna, li, 13/11/2015

Il Revisore - Dr. Enrico Corsini

